

**REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E LA
MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI
ELETTROMAGNETICI SUL TERRITORIO COMUNALE**

- REDATTO AI SENSI DELL'ART. 8 L.36/2001 -

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

ART.1-OGGETTO

Sono oggetto del presente Regolamento gli impianti per telefonia mobile.

Il regolamento ha lo scopo di consentire il corretto insediamento urbanistico e Territoriale dei suddetti impianti, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici *e di assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio.*

Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

ART. 2 - PROGRAMMA ANNUALE DELLE INSTALLAZIONI

Gli Impianti per la telefonia mobile devono essere autorizzati, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/2000. Tale autorizzazione sarà rilasciata dal Comune a seguito della presentazione del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare.

Ai sensi dell'art. 8 della direttiva per l'applicazione della L.R. 30/2000, approvata con atto della Giunta Regionale 20 febbraio 2001, n. 197, il programma deve essere corredato della seguente documentazione:

- Cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli/e su cui insistono gli impianti già installati;
- Elenco delle installazioni con la denominazione del sito, la via ed il numero civico;

Inoltre, per ogni singola installazione deve essere prodotta la seguente documentazione relativamente a:

Caratteristiche del sito

- Progetto dell'impianto in scala 1:200;
- studio di impatto ambientale, attestante l'idoneità del sito prescelto per ospitare l'impianto, corredato dalla simulazione fotografica (fotoinserimento) in scala da almeno tre punti di vista alternativi;
- Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200

m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);

Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale

- *Dichiarazione di installazione della migliore tecnologia disponibile;*
- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

Inoltre, per antenne installate su edifici:

- planimetria dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne.

Nel caso in cui il programma contenga siti destinati ad impianti microcellulari dovrà essere prodotta oltre a quanto previsto al punto precedente la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

- lunghezza sbraccio;
- inserimento fotografico ;
- prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici;
- pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni,

negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole, etc...), la pianta dovrà essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;

- stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni , etc...).

In particolare per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).

Tale documentazione costituisce adempimento per il catasto di cui all'art. 11 della L.R. 30/2000.

Oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti, il programma annuale può individuare altresì le aree circoscritte, di ampiezza non superiore a 150 metri di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto, dove il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, prevede di installare gli impianti.

In tal caso, l'autorizzazione riguarderà solo gli impianti localizzati in siti puntuali, mentre, per le aree circoscritte in cui si prevede di localizzare altri impianti, il Comune ne valuterà la compatibilità urbanistico - edilizia ed ambientale, demandando il rilascio dell'autorizzazione alle procedure previste al successivo art. 6.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma dovrà essere presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive, entro il termine del 30 settembre di ogni anno, con le modalità ed i contenuti previsti dalla direttiva regionale per l'applicazione della LR 30/2000 (atto di G.R. n. 197/2001 del 20/02/2001) o da eventuali disposizioni successive.

Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione, ogni Programma viene depositato per 30 giorni consecutivi presso lo Sportello Unico per le Imprese, unitamente ad una planimetria del territorio comunale, redatta dall'Ufficio Tecnico, riportante l'aggregazione dei siti proposti da ciascun ente gestore, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione.

A tale proposito, il soggetto proponente il programma deve indicare espressamente, all'atto della presentazione del piano, quali siano i dati della documentazione tecnica che non

possono essere divulgati, così come consentito dalla vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.

Di tale deposito deve essere data comunicazione mediante avviso affisso all'albo pretorio, pubblicato su almeno un quotidiano tra i più diffusi a livello locale e inviato per conoscenza a tutti i gruppi politici rappresentati nel Consiglio Comunale.

Contemporaneamente al periodo di deposito, l'Amministrazione Comunale provvederà alla pubblicizzazione dei contenuti dei programmi presentati mediante un incontro pubblico esteso a tutta la cittadinanza.

Entro il termine di 15 giorni dal compiuto deposito, sarà possibile formulare osservazioni da parte di chiunque sia interessato, titolari di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

Il Programma è autorizzato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione, nel rispetto del presente regolamento e sulla base delle valutazioni e dei pareri acquisiti dall'ARPA e dall'AUSL competenti per territorio, nonché del parere di conformità urbanistico - edilizia rilasciato dall'UTC.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 della L.R. 30/2000, non sarà in alcun caso consentita la localizzazione di nuovi impianti in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali, nonché su edifici di valore storico - architettonico e monumentale.

La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma precedente avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.

Entro il 31 luglio di ogni anno, se esiste la necessità, il Comune provvederà ad adottare le varianti ai propri strumenti urbanistici per individuare le nuove aree atte ad ospitare impianti fissi per il servizio di telefonia mobile, comprese le proprietà immobiliari del Comune utilizzabili a tale scopo.

Le aree di proprietà comunale avranno carattere di priorità nella fase di pianificazione annuale dei siti.

ART. 4 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE (SRB)

Gli impianti fissi per il servizio di telefonia mobile del tipo denominato "Stazione Radio Base" dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

LOCALIZZAZIONE

Al fine di garantire la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici in corrispondenza di recettori sensibili e di salvaguardare la possibilità di installazione di impianti per telefonia mobile ad ognuno dei gestori del servizio pubblico, l'impianto di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o in esercizio, deve tendere ad un livello *minimo* di campo radioelettrico *che dovrà perseguire il livello di qualità (3 volt/metro)* misurabile in corrispondenza *di luoghi a permanenza di persone superiore alle quattro ore giornaliere*, misurabile in corrispondenza delle aree accessibili alle persone, compatibilmente con l'esigenza di copertura del servizio pubblico.

Norme generali

Per la realizzazione di impianti a servizio di un singolo gestore, dovrà essere utilizzato quale supporto un palo tubolare con valenza architettonica e tecnologica.

Per un minor impatto ambientale e per una minore occupazione del territorio comunale i gestori dovranno, preferibilmente accordarsi, in modo che su ogni palo siano presenti antenne di più gestori.

Nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, gli impianti sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche: legge 46/90, 447/91 (regolamento di applicazione della 46/90), 547/55 e 626/94 (sicurezza), Decreto Ministeriale 23-05-92 n. 314 (telefonia), 818/84 (antincendio), CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche), Decreto n. 381 del 10-09-98, L. 22 febbraio 2001, n. 36 e L.R. 30/2000 e relative direttive applicative.

ART. 5 - DEROGHE

Fatte salve tutte le ulteriori forme di tutela previste dalla legislazione vigente, potrà essere concessa l'autorizzazione alla installazione di un nuovo impianto in deroga rispetto *a quanto previsto dal presente regolamento*, in caso di utilizzo di tecnologie innovative, tali da garantire una ulteriore comprovabile diminuzione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, rispetto all'utilizzo delle tecnologie comunemente in uso.

ART. 6 - AUTORIZZAZIONE DI SINGOLE INSTALLAZIONI

La realizzazione di tutti i tipi di impianti fissi per il servizio di telefonia mobile non compresi nel programma annuale è soggetta ad Autorizzazione che viene rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive nel rispetto delle condizioni previste dal PRG e dal presente regolamento, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale e dei competenti servizi ARPA e AUSL.

Le istanze per l'installazione vanno presentate al Sindaco e devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio della autorizzazione edilizia previsti dal vigente regolamento edilizio comunale, anche da tutta la documentazione prevista per ogni singola installazione al precedente art. 2.

Le richieste di autorizzazione di impianti singoli, di cui al presente articolo, dovranno inoltre seguire le medesime forme di pubblicizzazione alla cittadinanza e di informazione ai gruppi consiliari previste al precedente art. 3 relativo all'autorizzazione del programma annuale delle installazioni fisse.

Qualsiasi variante al progetto iniziale o modifica dell'impianto una volta realizzato dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento.

ART. 7 - IMPIANTI MOBILI DI TELEFONIA MOBILE

Gli impianti di telefonia mobile installati su strutture mobili, sono soggetti alla comunicazione Al Comune, da parte del gestore, quarantacinque giorni prima della loro collocazione.

La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole dell'ARPA e dell'AZIENDA U.S.L., espresso con le procedure previste al punto 6.2 della deliberazione della Giunta Regionale 20/02/2001 n° 197.

La comunicazione al Comune di installazione di impianto mobile deve essere corredata della seguente documentazione:

descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;

localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000;

parere favorevole dell'ARPA e dell'Azienda USL, espresso con le procedure previste al punto 6.2 delle delibera regionale n° 197/2001;

La documentazione da presentare all'ARPA ed all'Azienda USL per il rilascio del parere da allegare alla comunicazione è la seguente:

Caratteristiche del Sito

progetto dell'impianto in scala 1:200;

altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione;

carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;

cartografia aggiornata in scala 1:2000 con indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 metri dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico) .

Caratteristiche Radioelettriche E Valutazioni Strumentali

banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;

scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt(elettrico o meccanico);

direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento;

diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione di dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;

relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;

valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri di altri impianti di teleradiocomunicazione;

valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

Il Comune nei successivi trenta giorni può chiedere al gestore una diversa localizzazione comunicando l'inidoneità della localizzazione proposta.

Gli impianti possono essere previsti:

a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima;

per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche, questi, con tale procedura, potranno stazionare, nell'area prevista, una sola volta e per un tempo massimo di quattro mesi;

per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi.

Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni previste all'art. 17 della legge.

ART 8 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI

A seguito dell'autorizzazione del programma annuale, ovvero di ogni singola installazione, gli enti gestori dovranno comunicare la data di inizio dei lavori di realizzazione degli impianti, nel rispetto dei termini temporali previsti da tali provvedimenti.

Entro 15 giorni dalla fine dei lavori di installazione dell'impianto tecnologico, dovrà essere data comunicazione al Comune e contestualmente trasmettere una perizia asseverata a firma di tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza di quanto installato alle caratteristiche edilizie e radioelettriche previste dal progetto autorizzato.

ART 9 - ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO

Almeno 7 giorni prima dell'attivazione dell'impianto dovrà essere data comunicazione scritta al Comune, con indicazione dei dati di esercizio dell'impianto.

Successivamente alla prima attivazione, dovrà essere data comunicazione al Comune relativamente ad ogni modifica delle caratteristiche di utilizzo dell'impianto, fermo restando l'attivazione delle procedure previste dal presente regolamento per le modifiche delle apparecchiature installate che comportino *variazione* e incremento dei livelli di esposizione ai

campi elettromagnetici rispetto alle condizioni autorizzate, e *che comunque non superi l'obiettivo di qualità.*

ART 10 - CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 14 della L. 36/2001, l'Amministrazione Comunale *si fa garante che venga attivato un monitoraggio "in continuo" degli impianti fissi per telefonia mobile esistenti, per il tramite del Servizio ARPA o altri servizi qualificati, mediante un controllo strumentale dei principali parametri con particolare riferimento ai valori di campo elettromagnetico.*

Le spese per le apparecchiature necessarie per il monitoraggio e per il relativo servizio saranno a totale carico del titolare dell'autorizzazione .

Gli esiti di tale monitoraggio saranno resi noti alla popolazione mediante pubblicazione periodica all'albo pretorio e *sul periodico comunale*, nonché mediante ogni ulteriore forma di comunicazione ritenuta idonea.

ART 11 - RISANAMENTI

Per quanto riguarda la riduzione a conformità degli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano i limiti ed i requisiti previsti dalla normativa vigente, si fa espresso riferimento a quanto previsto all'art. 10 della L.R. 31 ottobre 2000 n. 30.

ART 12 – NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto *dal presente regolamento* si fa riferimento alla vigente normativa regionale e statale in materia e, in particolare, alla L. 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi decreti applicativi ed alla L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 e *sue successive modifiche L.R. 34/2001* e relative direttive applicative